

Tribunale di Sondrio, G.I. dott.ssa Cargasacchi, ordinanza 14 luglio 2020

Ambito di applicazione dell'art. 696 bis c.p.c.

Il caso: una società deposita ricorso ai sensi degli artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Sondrio chiedendo disporsi consulenza tecnica preventiva al fine di "accertare l'esatta estensione del proprio diritto di passaggio sui fondi di proprietà della convenuta, da esercitarsi ai sensi degli artt. 1064 e 1065 c.c.... accertare e descrivere le canne fumarie di esalazione dei fumi poste sulla copertura del capannone della convenuta, verificando la loro conformità al DLT 152/2006 e alle norme regolamentari locali applicabili... accertare la conformità delle opere realizzate dalla convenuta e confinanti con quelle della ricorrente ai titoli autorizzativi depositati in Comune e alle norme e regolamenti edilizi locali, oltre che la loro distanza e la allocazione rispetto ai confini".

La convenuta si è costituita eccependo l'inammissibilità del richiesto atp in assenza dei presupposti di cui all'art. 696 c.p.c.

La dott.ssa Cargasacchi, con provvedimento del 14 luglio 2020, ha ritenuto che *"nel caso in esame difetta il presupposto del periculum in mora e dell'urgenza, non avendo parte ricorrente dedotto alcuna ragione sul punto e considerato che le attività realizzate risultano essere risalenti nel tempo rispetto al deposito del ricorso. Considerato che il ricorso è stato promosso anche ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., giova osservare che l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere chiesto, anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696 c.p.c., ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito"*.

Alla luce di quanto sopra, la dott.ssa Cargasacchi ha dichiarato inammissibile il ricorso volto ad ottenere l'accertamento del diritto di passaggio e la sua estensione, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 696 bis c.p.c., ed ha disposto l'accertamento tecnico preventivo mandando al nominato CTU di accertare e descrivere lo stato delle canne fumarie poste sulla copertura del capannone della convenuta, verificandone la conformità a legge, nonché di accertare la conformità delle opere edilizie realizzate dalla convenuta e contestate dalla ricorrente.